



COMUNE DI CIGLIANO

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'
DI SPETTACOLO
VIAGGIANTE, CIRCHI E
SIMILI**

Marzo 2011



INDICE

- Articolo 1 – Oggetto del regolamento
- Articolo 2 – Finalità
- Articolo 3 – Definizione dell'attività di spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento
- Articolo 4 – Elenco aree e calendario attività (Allegato 1)
- Articolo 5 – Parchi non programmabili
- Articolo 6 – Classificazione e dimensione dei parchi
- Articolo 7 – Parchi su aree private
- Articolo 8 – Classificazione delle attrazioni
- Articolo 9 – Regolamentazione di una o più concessioni
- Articolo 10 – Requisiti per la partecipazione ad ogni singolo parco cittadino
- Articolo 11 – Domanda e documentazione per la partecipazione
- Articolo 12 – Successione
- Articolo 13 – Cessione dell'attività
- Articolo 14 – Cambio di attrazione
- Articolo 15 – Graduatorie e punteggi
- Articolo 16 – Attrazioni costituenti “novità” o attrazioni di particolare interesse
- Articolo 17 – Concessioni annuali
- Articolo 18 – Durata ed orario dei parchi
- Articolo 19 – Obbligo di frequenza e sospensive
- Articolo 20 – Prescrizioni per la consegna delle autorizzazioni
- Articolo 21 – Prescrizioni per l'esercizio
- Articolo 22 – Obblighi dell'esercente durante l'apertura
- Articolo 23 – Assegnazione dei posteggi
- Articolo 24 – Banchi commerciali
- Articolo 25 – Carovane e carriaggi
- Articolo 26 – Sanzioni
- Articolo 27 – Rilascio della licenza d'esercizio
- Articolo 28 – Norme transitorie
- Articolo 29 – Complessi circensi e simili
- Articolo 29.1 – Elenco aree e calendario annuale
- Articolo 29.2 – Classificazione complessi circensi
- Articolo 29.3 – Presentazione delle domande
- Articolo 29.4 – Assegnazione delle aree
- Articolo 29.5 – Prescrizioni cui è subordinata la concessione
- Articolo 29.6 – Sanzioni
- Articolo 30 – Norme finali



Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 9 della Legge 18 marzo 1968 n. 337 "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante", disciplina le modalità di concessione delle aree comunali idonee per l'installazione delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.
2. Le disposizioni del presente Regolamento, per quanto compatibili, si applicano anche ai circhi equestri ed alle attrazioni dello spettacolo viaggiante installati su aree diverse o private.

Articolo 2

Finalità

1. L'Amministrazione Comunale individua le aree per il posizionamento di attrazioni dello spettacolo viaggiante, perseguendo le seguenti finalità:
 - a) promuovere una maggiore coesione economico-sociale tra l'operatore dello spettacolo viaggiante e il cittadino, coniugando l'esigenza economico-imprenditoriale dell'operatore con quella del cittadino di fruire di un parco divertimenti formato da attrazioni più diversificate, più interessanti e confortevoli possibili. In occasione delle feste patronali si dovrà provvedere ad organizzare la maggior coesione possibile tra i momenti di spettacolo ed il parco dei divertimenti installato nell'area preposta;
 - b) salvaguardare il diritto di partecipazione al parco dell'operatore, premiando l'anzianità di presenza nel singolo parco di divertimenti e considerando questo parametro di riferimento prevalente rispetto agli altri;
 - c) incentivare lo sviluppo aziendale, favorendo l'espansione d'impresa nei limiti della disponibilità di aree del parco divertimenti e senza ledere il diritto di altri operatori.

Articolo 3

Definizione dell'attività di spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento

1. Sono considerate attività di spettacolo viaggiante le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni come da elenco ministeriale (redatto ai sensi art. 4 L.337/1968) allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso ovvero in parchi di divertimento.
2. Sono parchi di divertimento i complessi organizzati di attrazioni dello spettacolo viaggiante e attività complementari.
3. Per **categorie** dello spettacolo viaggiante si intendono i raggruppamenti di attrazioni così come definite dall'art. 6.
4. Per **tipologie** si intendono i vari tipi attrazione classificate dall'elenco ministeriale di cui al primo comma.
5. Nelle aree comunali l'organizzazione dei parchi di divertimento e l'assegnazione del posto ad ogni titolare di concessione sono affidate ai Servizi Comunali competenti.



Articolo 4

Elenco aree e calendario attività

1. Ai sensi degli articoli 1 e 9 della Legge 18 marzo 1968 n. 337 il Comune di Cigliano, ha definito l'allegato elenco delle aree cittadine da utilizzare per le installazioni delle attività dello spettacolo viaggiante, dei circhi, delle esibizioni di auto moto acrobatiche, fissandone il periodo di utilizzo (Allegato 1).
2. Eventuali modifiche che si renderanno necessarie, per motivi di urgenza ed a carattere di temporaneità, saranno approvate con deliberazione della Giunta Comunale, sentite le Organizzazioni Sindacali di Categoria, dopo aver acquisito eventuali pareri degli Uffici competenti. Le modifiche aventi carattere definitivo saranno adottate con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.
3. Qualora le aree utilizzate in occasione del principale Luna park non potessero più essere agibili per un qualsivoglia motivo, il Comune si impegna a trasferire tutte le attività presenti alle manifestazioni suddette in altre aree sul territorio cittadino.
4. Negli altri periodi, su aree private e/o in occasione delle manifestazioni di cui al successivo articolo 5, può essere autorizzata l'attività alle attrazioni singole ed a quelle appartenenti alle categorie a) e b) di cui al seguente articolo 6, con esclusione delle attrazioni grandi e medie per adulti.

Articolo 5

Parchi non programmabili

1. Le installazioni di attrazioni dello spettacolo viaggiante all'interno di spazi che ospitano manifestazioni di vario genere quali: festival, feste rionali e simili, possono derogare al calendario di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, pur nel rispetto dell'articolo 6.
2. In occasione di manifestazioni private su suolo pubblico quali festival politici, fiere, feste di via, ecc. l'attività di spettacolo viaggiante può essere autorizzata per un massimo di cinque attrazioni e l'Organizzatore della manifestazione dovrà presentare la relativa richiesta all'Ufficio comunale competente almeno 10 giorni prima della manifestazione stessa, indicando i nominativi degli esercenti e le relative attrazioni e allegando le singole domande degli interessati, redatte secondo quanto indicato nei successivi articoli.
3. Non saranno concesse autorizzazioni per lo svolgimento di attività di spettacolo viaggiante nelle aree occupate dalle manifestazioni di cui sopra qualora, nel raggio di 500 m., sia in corso di svolgimento un luna park o ne sia prevista l'apertura entro i successivi 30 giorni. Tale diniego è limitato alle attrazioni inserite nella sezione 1, 4 e 5 dell'elenco delle attività spettacolari di cui all'articolo 4 della Legge 337/1968. Non saranno inoltre concesse autorizzazioni per l'inserimento nelle manifestazioni di cui trattasi di giostre per bambini uguali a quelle già eventualmente installate, nel raggio di 500 metri, con concessione annuale.
4. Per manifestazioni organizzate, patrocinate o finanziate dal Comune di Cigliano, in collaborazione con Associazioni varie, qualora gli Organizzatori delle stesse intendano inserire anche attività di Spettacoli Viaggianti, dovranno farne richiesta all'Ufficio competente almeno 30 giorni prima dell'inizio delle stesse. L'Ufficio provvederà alle assegnazioni, secondo quanto previsto dal presente Regolamento, limitatamente alle attrazioni singole ed a quelle di cui al punto a) dell'articolo 6.



Articolo 6

Classificazione e dimensione dei parchi

1. L'organico funzionale è la composizione quantitativa e qualitativa di un parco in ordine alle attrazioni che lo compongono, in modo che lo stesso sia in armonia con le attese del pubblico e con gli interessi economici degli operatori.
2. L'attività di spettacolo viaggiante sul territorio cittadino può essere svolta da singole giostre per bambini o da attrazioni raggruppate secondo la seguente classificazione:
 - a) Piccolissimi parchi: insieme composto da due a cinque attrazioni, di tipologia diversa tra loro;
 - b) Piccoli parchi: insieme composto da sei a quattordici attrazioni, di cui almeno una grande o almeno due medie. Le attrazioni devono essere di tipologia diversa;
 - c) Parchi medi: insieme composto da quindici a ventinove attrazioni, di cui almeno una grande o almeno due medie. Le attrazioni devono essere di tipologia diversa, ad eccezione delle piccole attrazioni che potranno invece essere presenti in numero di due per tipologia;
 - d) Parchi grandi: insieme composto da trenta a sessanta attrazioni, di cui almeno una grande per tipologia, una media per adulti per tipologia, una media per bambini per tipologia, fatta eccezione per le giostrine a motore tradizionali, che potranno invece essere presenti in numero di due per tipologia;
 - e) Parchi extragrandi: insieme composto da sessantuno a più attrazioni, la cui tipologia verrà stabilita di volta in volta dall'Amministrazione comunale, in accordo con le OO.SS. di Categoria.
3. Qualora, alla data di approvazione del presente Regolamento i parchi previsti dal presente articolo fossero formati in maniera difforme da quanto suesposto, le attrazioni in eventuale eccesso, potranno continuare ad operare.
4. Ai fini del presente articolo, per la determinazione della tipologia dell'attrazione, è necessario far riferimento al successivo articolo 8.

Articolo 7

Parchi su aree private

1. Può essere autorizzata la costituzione di parchi e/o autorizzata l'attività a singole attrazioni su terreni e in strutture private, a condizione che non si verifichi diretta concorrenza con quelle preesistenti su area pubblica, nel qual caso questi ultimi avranno diritto di precedenza rispetto ai primi. I parchi allestiti su aree private sono messi a calendario analogamente a quelli su aree pubbliche, come previsto dall'articolo 1 del presente regolamento. Vista la Legge n. 337/1968 articolo 7 e successive Circolari Ministeriali, l'Organizzatore, per la definizione della pratica relativa al rilascio delle licenze di Pubblica Sicurezza, onde esercitare in aree e/o strutture private, deve far pervenire almeno 30 giorni prima della data di apertura del parco, l'elenco dei Concessionari con l'indicazione delle relative attrazioni. Contestualmente deve documentare la disponibilità dell'area e/o struttura in cui si intende svolgere l'attività. Dovrà inoltre produrre, ai sensi dell'articolo 8 della Legge 337/1968 e successive modificazioni, la prescritta autorizzazione ministeriale



all'esercizio dei parchi di divertimento, in corso di validità.

Articolo 8

Classificazione delle attrazioni

1. Le attrazioni di spettacolo viaggiante, classificate secondo l'elenco ufficiale dell'ex Ministero del Turismo e dello Spettacolo ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 337/1968, approvato con Decreti Interministeriali del 23 aprile 1969, 22 luglio 1981, 10 gennaio 1985, 1° giugno 1989, e successive integrazioni, ai fini del presente regolamento sono accorpate tenendo conto delle analogie delle stesse e suddivise come in appresso indicato:
CATEGORIE: Piccole, medie e grandi attrazioni, come da suddivisione dell'elenco ministeriale di cui all'articolo 4 della Legge 337/1968;
SETTORI: Suddivisioni interne delle varie categorie piccole attrazioni tipo(rotonde, tiri), medie adulti, medie bambini;
RAGGRUPPAMENTI: Suddivisioni interne ai vari Settori in base ai tipi di attrazione, come da elenco ministeriale di cui all'articolo 4 della Legge 337/1968.
2. Le attrazioni considerate "piccole" dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo ma funzionanti in maniera autonoma senza bisogno della presenza del titolare e/o di personale addetto e che non abbiano ingombro superiore a mq. 1,5 (pugnometri, oroscopi, calciometri, ecc.) ai fini del presente Regolamento sono considerate "attrazioni minori" esclusivamente qualora non entrino in concorrenza con attrazioni già presenti nell'organico di parco. Le attrazioni minori non sono soggette a particolari limitazioni quantitative, vanno posizionate secondo le indicazioni fornite dagli uffici competenti e danno luogo unicamente al diritto di frequenza.

Articolo 9

Regolamentazione di una o più concessioni

1. Ogni titolare può avere una o più concessioni, anche contemporaneamente. Per ognuna di esse deve però concretizzare i requisiti dell'articolo 10 e per ognuna totalizzerà i punteggi di cui all'articolo 15.
2. Ferme restando le limitazioni di cui all'articolo 3 della circolare n. 4803/TB30 del 27 settembre 1989 dell'ex Ministero del Turismo e dello spettacolo e successive modificazioni, è consentito l'accorpamento su unico titolare delle attrazioni di un nucleo familiare convivente, già intestate ai componenti del nucleo stesso, a prescindere dal grado di parentela. Il titolare richiedente accorpa su di sé le singole anzianità di ogni attrazione.
3. Ad ogni Esercente, per ogni singolo parco, fanno capo i seguenti punteggi:
 - Punteggio generale: sommatoria dei punteggi personali e di frequenza maturati nel corso dell'attività lavorativa;
 - Punteggio personale: sommatoria dei punteggi di anzianità di residenza e anzianità di categoria;
 - Punteggio di frequenza: sommatoria dei punteggi assegnati per ogni anno di frequenza e per ogni anno di anzianità di mestiere;
 - Punteggio di posizionamento: punteggio provvisorio attribuito agli Esercenti solo in caso di cambio di mestiere derivante dalle formule ed alle condizioni espresse nel



successivo articolo 13 del presente Regolamento.

Articolo 10

Requisiti per la partecipazione ad ogni singolo parco cittadino

1. Concorrono alla formazione della graduatoria per la scelta dei posti in ogni singolo luna park in allestimento gli Esercenti che abbiano presentato regolare domanda in carta legale e che abbiano frequentato quel parco negli anni precedenti a pieno titolo e senza interruzioni non autorizzate a norma di regolamento.
2. Concorrono all'assegnazione dei posti risultanti vacanti in ogni singolo parco o alla formazione della graduatoria in caso di apertura di un nuovo luna park, gli Esercenti che abbiano presentato regolare domanda in carta legale e siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti in ordine di priorità:
 - 1) maggiore anzianità di frequenza ininterrotta (fatte salve le interruzioni autorizzate a norma di regolamento) ai parchi rionali cittadini. In tal caso la priorità nell'assegnazione sarà riconosciuta all'Esercente che ha maturato il maggior punteggio generale;
 - 2) maggior numero di frequenze consecutive al parco in questione, in qualità di sostituzione di operatori assenti;
 - 3) maggiore anzianità del mestiere per il quale si richiede l'ingresso, rilevabile dalla licenza comunale o da documentazione in possesso dell'interessato;
 - 4) maggiore anzianità di appartenenza alla categoria, rilevabile dalla licenza comunale o da documentazione in possesso dell'interessato.
3. Le Società, in ogni modo costituite, possono accedere alla formazione dei parchi in base ai criteri suesposti e concretizzano i punteggi di cui all'articolo 15, a prescindere dai requisiti e dai punteggi del legale rappresentante e/o dei Soci delle stesse. Per le stesse non è consentita l'acquisizione di diritti maturati da persona fisica né la concessione a persona fisica dei diritti maturati dalla Società stessa.
4. Gli inserimenti di nuovi operatori saranno consentiti solo a copertura dei posti effettivamente disponibili in organico.

Articolo 11

Domanda e documentazione per la partecipazione

1. Ogni Esercente interessato all'installazione di attrazioni di Spettacolo Viaggiante e di banchi commerciali da inserire all'interno dei luna park sul territorio comunale deve presentare domanda in carta legale indirizzata al Sindaco, secondo il seguente calendario:
 - entro il 30 giugno di ogni anno per la partecipazione ai luna park autunnali dell'anno in corso e per il Carnevale dell'anno successivo;
 - entro il 31 dicembre di ogni anno per la partecipazione ai luna park del periodo primaverile ed estivo dell'anno successivo.
2. Esclusivamente per i parchi definiti piccolissimi e piccoli dal precedente articolo 6, è ammessa la presentazione delle domande anche successivamente alle date di cui sopra, purché non oltre i 30 giorni precedenti l'apertura del parco.
3. Nella domanda devono sempre essere specificati:



- a) generalità del titolare dell'attrazione (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, nonché recapito presso cui inviare eventuali comunicazioni, se diverso dalla residenza (facoltativa l'indicazione del recapito telefonico);
 - b) numero di Partita I.V.A. dell'Azienda e codice fiscale;
 - c) precisa denominazione, come da elenco ministeriale, delle attrazioni che si intendono installare, nonché, per le piccole attrazioni, l'esatta tipologia di gioco e di premio offerto in caso di vincita. Tale dato risulta indispensabile al fine di stabilire i raggruppamenti di cui all'art. 5 del presente regolamento;
 - d) precise misure delle attrazioni che si intendono installare, nonché le misure di ogni altro ingombro relativo alle stesse (pedane, casse, tettoie, ecc.). Dovrà inoltre essere indicata la posizione della cassa, rispetto all'attrazione;
 - e) indicazione di eventuale necessità di variazione della metratura dell'attrazione e/o dell'ingombro delle pedane (in aumento o in diminuzione) rispetto agli anni precedenti. al fine di essere opportunamente vagliate dall'ufficio preposto;
 - f) eventuale richiesta di cambio di attrazione, con l'indicazione di quanto previsto ai punti c), e d);
 - g) numero dei componenti il nucleo familiare, dimensioni e numeri di targa di eventuali carovane-abitazione per cui si chiede l'autorizzazione alla sosta;
 - h) la proprietà dell'attrazione che si intende installare;
 - i) per gli Artisti di Strada, l'iscrizione alla Camera di Commercio, la dichiarazione del numero degli addetti e delle rappresentazioni effettuate nell'arco dell'anno.
4. Ogni anno, all'atto della presentazione della prima domanda, devono essere allegati:
- 1) copia autenticata del collaudo annuale delle attrazioni che si intendono installare e copia autenticata della licenza d'esercizio. All'autenticazione potrà provvedere l'Ufficio competente a ricevere la documentazione ed il collaudo dovrà essere sostituito alla scadenza, se in corso d'anno;
 - 2) due fotografie frontali a colori dell'attrazione in posizione di esercizio (di cui una sarà restituita, vidimata dall'Ufficio competente, al titolare che dovrà trattenerla all'interno dell'attrazione e l'altra archiviata agli atti dell'Ufficio competente).
(Qualora le fotografie fossero già in possesso dell'ufficio competente, dovrà essere espressamente dichiarata in domanda l'assenza di modificazioni di qualsivoglia tipo rispetto alle fotografie già assunte agli atti; in caso di modificazioni, dovrà invece essere depositata nuova documentazione fotografica, unitamente alla descrizione delle modificazioni intervenute);
 - 3) elenco e numero dei giochi presenti nell'attrazione di cui si richiede l'autorizzazione all'installazione (solo nel caso di attrazioni con più giochi presenti, quali sale giochi, tiri vari, giochi al gettone, ruspe, ecc.);
 - 4) elenco (nome, cognome e data di nascita) delle persone autorizzate dal titolare, sotto la propria responsabilità, alla conduzione dell'attrazione in caso di sua assenza temporanea;
 - 5) Copia autenticata del certificato di attribuzione del codice identificativo dell'attrazione (targhetta);
 - 6) D.U.R.C. in corso di validità;
5. Eventuali integrazioni riferite esclusivamente alle specifiche di cui alle precedenti lettere d), e), nonché la documentazione richiesta a corredo della domanda di cui ai precedenti punti 1) e 2), dovranno essere prodotte entro i 60 giorni precedenti l'apertura del luna park. Quelle riferite ai suddetti punti g), 3), 4), dovranno pervenire entro 30 giorni dall'apertura



- del luna park.
6. Le domande incomplete, non integrate nei modi e tempi stabiliti oppure pervenute fuori termine, non saranno accolte e non daranno diritto alla frequenza del luna park in formazione, senza peraltro la perdita dei diritti acquisiti.
 7. Ogni Esercente potrà installare esclusivamente attrazioni di sua proprietà e rispondenti alla documentazione fotografica di cui al punto 2) del presente articolo; ogni situazione difforme da tali disposizioni, sarà sanzionata secondo quanto stabilito dal seguente articolo 26.
 8. Ogni Esercente può richiedere l'autorizzazione ad installare più attrazioni con la stessa domanda, purché riferite alla stessa manifestazione. Le richieste sono esaminate in base ai requisiti previsti dal presente Regolamento e alla disponibilità dell'organico.
 9. Prima dell'apertura al pubblico delle singole attrazioni devono essere ritirate le previste autorizzazioni previa presentazione del certificato di corretto montaggio redatto da un professionista abilitato oppure, ove richiesto, previo verbale rilasciato dalla Commissione Provinciale di Vigilanza ed ogni altra documentazione eventualmente prevista dalle norme vigenti.
 10. Le domande, se non presentate personalmente all'Ufficio preposto a ricevere la documentazione, devono obbligatoriamente essere corredate da copia del documento di riconoscimento del richiedente, pena la nullità dell'istanza.

Articolo 12

Successione

1. In caso di completa cessazione dell'attività di spettacolo viaggiante del dante causa (per decesso, invalidità o altro motivo), i diritti acquisiti dallo stesso sono trasferiti integralmente al familiare o affine fino al terzo grado o al convivente more uxorio che ne facciano regolare richiesta e che documentino il diritto acquisito (dichiarazione di successione, atto di donazione ecc.).

Articolo 13

Cessione dell'attività

1. Premesso che il presente articolo si applica a favore dei soggetti non ricompresi nel precedente articolo 12, se chi acquisisce l'attività (o un ramo di attività) è un familiare o affine fino al secondo grado o convivente more uxorio, gli viene riconosciuto il 70% per altro tipo di attrazione e 100% per lo stesso tipo di attrazione del punteggio di frequenza maturato dal dante causa. E' indispensabile produrre documentazione del diritto acquisito al fine di veder riconosciuta la quota di punteggio.
2. Il riconoscimento del 50% del punteggio potrà essere applicato esclusivamente qualora le attrazioni cedute non siano, al momento della cessione, in esubero rispetto all'organico di parco (in caso di esubero sarà riconosciuto esclusivamente il diritto alla frequenza, con partenza da zero del punteggio).
3. Il cedente può continuare a svolgere attività di spettacolo viaggiante, ma ripartendo da zero nel punteggio riferito al parco nel quale eserciva con l'attrazione ceduta.
4. I requisiti e i punteggi acquisiti dalle persone fisiche non possono essere ceduti a Società e



viceversa.

Articolo 14

Cambio di attrazione

1. Il cambio di una attrazione, appartenente ad una determinata categoria e tipologia, verrà concesso previa richiesta da presentarsi con anticipo di almeno due mesi dall'inizio del Parco, nei seguenti casi:
 - a) per sostituirla con una della stessa categoria e dello stesso tipo, purché non vi siano impedimenti relativi alle dimensioni della nuova attrazione
 - b) per sostituirla con una della stessa categoria e di tipo diverso, purché non vi siano impedimenti relativi alle dimensioni della nuova attrazione e questa non vada in concorrenza diretta con attrazioni già presenti della stessa tipologia rispettando i criteri dell'organico
 - c) per sostituirla con una di categoria e di tipo differenti, purché non vi siano impedimenti relativi alle dimensioni della nuova attrazione e questa non vada in concorrenza diretta con attrazioni già presenti della stessa tipologia rispettando i criteri dell'organico.
2. Nei casi previsti al comma 1 il cambio verrà concesso senza penalizzazione di punteggio mentre, lo stesso, verrà concesso con decurtazione del punteggio relativo all'anzianità di frequenza con la stessa attrazione qualora non vengano rispettati i criteri dell'organico.

Articolo 15

Graduatorie e punteggi

1. Ad ogni Esercente, secondo quanto previsto dai precedenti articoli del presente Regolamento, viene attribuita per ogni attrazione e per ogni singolo parco la posizione in graduatoria secondo i seguenti criteri:
 - a) in caso di formazione di un nuovo luna park, la posizione in graduatoria degli ammessi verrà determinata dalla sommatoria dei punteggi generali maturati a seguito della partecipazione degli stessi ai vari luna park cittadini (punteggi personali e punteggi di frequenza);
 - b) ogni anno, ad ogni Esercente inserito in graduatoria, per ogni attrazione e per ogni singolo parco, verranno attribuiti, a partire dal secondo anno di frequenza, i seguenti punteggi:
 - Frequenza: punti 2 attribuibili solo in caso di effettiva partecipazione;
 - Anzianità di mestiere: punti 0,25 attribuibili solo in caso di effettiva partecipazione;
 - Residenza: punti 0,10 attribuibili solo ai residenti nel Comune di Cigliano;
 - Anzianità di categoria: punti 0,10 attribuibili indipendentemente dalla effettiva partecipazione.

Articolo 16

Attrazioni costituenti "novità" o attrazioni di particolare interesse

1. Al fine di consentire un aumento di interesse nei luna park cittadini, può essere consentita



l'installazione da una attrazione consistente in una struttura di particolare pregio e normalmente non presente nei luna park tradizionali. Le concessioni di cui al presente articolo potranno essere accordate anche in deroga all'organico stabilito. La partecipazione al luna park ai sensi del presente articolo, oltre a non comportare l'acquisizione di alcun punteggio, non consente la ripetizione della concessione con lo stesso titolo per almeno due anni.

2. Il richiedente deve presentare, nei modi e tempi di cui al precedente articolo 11, idonea documentazione fotografica e tecnica, a dimostrazione delle particolari caratteristiche dell'attrazione, che dovrà comunque essere conforme alla descrizione fornita dall'elenco ministeriale di cui all'articolo 4 della Legge 337/1968.

Articolo 17

Concessioni annuali

1. Il Comune di Cigliano rilascia concessioni annuali ad Esercenti di spettacolo viaggiante in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 del presente Regolamento, limitatamente a piccole e medie attrazioni dedicate esclusivamente al divertimento dei bambini. La concessione viene rilasciata dall'Amministrazione comunale, su specifica richiesta dell'interessato, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, dopo aver valutato l'opportunità dell'installazione nel luogo prescelto.
2. E' indispensabile che il richiedente presenti documentazione fotografica dell'attrazione che intende installare, onde valutare il decoro e l'estetica della stessa. All'atto dell'installazione deve essere prodotta dall'Esercente idonea certificazione, comprovante il corretto montaggio e l'idoneità degli impianti elettrici rilasciata da un tecnico abilitato. Sarà cura dell'Esercente presentare, ogni anno, al momento del rinnovo della concessione, una dichiarazione che comprovi la sussistenza di tale idoneità, rilasciata dallo stesso o da altro tecnico abilitato. Il titolare di posto fisso non può partecipare con la stessa o con altra attrazione ai parchi cittadini, fatti salvi i diritti preesistenti all'approvazione del presente Regolamento, finché non intervengano modificazioni di titolarità o di attrazione.
3. Laddove siano programmate occupazioni per luna park e/o giostrine e simili, non sarà consentita un'occupazione annuale.
4. Qualora un concessionario di posto annuale presenti istanza per aggiungere nuove attrazioni, potrà ottenere la/le nuova/e concessione/i solo se tali attrazioni saranno ubicate in modo tale da non creare, per la vicinanza, eccessiva concorrenza ad eventuali luna park esistenti.
5. Qualora, nel raggio di 500 metri, sia presente un'attrazione con concessione annuale, non ne verrà autorizzata una nuova.

Articolo 18

Durata ed orario dei parchi

1. La durata ed il giorno di apertura di ogni singolo parco, vincolante per tutti i partecipanti, è stabilita d'intesa con le Organizzazioni Sindacali di Categoria almeno 60 giorni prima dell'apertura del parco stesso per i parchi di tipo C, D, E e almeno 30 giorni per gli altri, tenendo conto anzitutto della consuetudinerietà dei periodi delle manifestazioni ed in



- secondo luogo della maggioranza delle specifiche richieste dei frequentatori del parco. In particolari occasioni potrà essere prorogata per un massimo di una settimana, a condizione che la proroga sia prevista al momento della definizione del periodo di attività e richiesta dai singoli interessati prima dell'apertura del parco.
2. Non è consentito lo smontaggio anticipato delle attrazioni ad eccezione di eventuali casi straordinari di impossibilità tecnica di funzionamento dell'attrazione non riparabile in loco. In tal caso il richiedente dovrà presentare dichiarazione tecnica rilasciata da un professionista abilitato attestante l'effettiva natura ed entità del danno, nonché l'impossibilità di ripararlo in loco. Dovrà altresì essere presentata, entro trenta giorni dallo smontaggio, idonea dichiarazione della Ditta scelta per effettuare la riparazione con specifica del danno riparato, nonché certificato di idoneità e sicurezza all'uso rilasciata da professionista abilitato.
 3. L'orario dell'attività sarà stabilito, per ogni singolo parco, tenendo conto delle indicazioni dei Rappresentanti di Categoria e dei frequentatori del luna park, al fine di addivenire ad un orario ottimale sia per gli operatori sia per i fruitori del parco, ferme restando le limitazioni imposte dai regolamenti vigenti e/o da ordinanze specifiche.
 4. Altri casi non previsti dal presente articolo, saranno vagliati di volta in volta dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 19

Obbligo di frequenza e sospensive

1. La frequenza ai parchi é obbligatoria per tutte le Ditte assegnatarie.
2. Può essere concesso, dietro specifica richiesta scritta da far pervenire almeno cinque giorni prima della data di apertura del parco, un anno di sospensiva per gravi e non prevedibili motivi determinati da cause di forza maggiore quali ricoveri ospedalieri o gravi malattie invalidanti, certificate da medici del Servizio Sanitario Pubblico, con prognosi superiore ai 30 giorni del titolare, dei parenti di primo grado o del convivente more uxorio, oppure per improvvisi e gravi guasti all'attrazione o al mezzo di trasporto della stessa. Tali motivazioni devono essere debitamente e tempestivamente documentate (non oltre il decimo giorno dall'apertura del parco). In particolare, per quanto attiene agli eventuali guasti all'attrazione o al mezzo di trasporto, il titolare deve presentare opportuna relazione tecnica rilasciata da un professionista abilitato attestante l'effettiva natura ed entità del danno nonché l'impossibilità di funzionamento dell'attrazione oppure dichiarazione della Ditta presso la quale sarà effettuata la riparazione del mezzo di trasporto attestante l'entità del danno e l'impossibilità di circolazione del mezzo. Il Titolare dovrà inoltre presentare documento fiscale o idonea dichiarazione della Ditta attestante la riparazione effettuata. (La riammissione dell'attrazione a eventuali successivi luna park, avverrà subordinatamente alla presentazione di certificazione di idoneità all'uso e di sicurezza dell'attrazione riparata rilasciata da tecnico abilitato).
3. Non è ammessa la restituzione del canone di occupazione di suolo pubblico eventualmente già versato.
4. Può essere inoltre concesso un anno di sospensiva, senza perdita dei punteggi maturati, su richiesta dell'Esercente che intenda non partecipare per motivi diversi da quelli di forza maggiore ad un parco di cui sia già frequentatore abituale. La richiesta, che deve pervenire almeno trenta giorni prima della data di apertura del parco, non è più ripetibile per i tre anni



successivi. L'assenza verrà però conteggiata e, qualora sommata ad altri due anni di "non frequenza" per qualsivoglia motivo, determinerà la perdita totale del punteggio e della priorità di frequenza.

Articolo 20

Prescrizioni per la consegna delle autorizzazioni

1. La consegna del permesso di occupazione di suolo pubblico e delle necessarie autorizzazioni é subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni, che devono risultare soddisfatte all'atto della consegna delle medesime:
 - 1) versamento, almeno trenta giorni prima dell'apertura del parco, della cauzione provvisoria a garanzia degli obblighi assunti, compresa la pulizia dell'area occupata e a copertura di eventuali danni al suolo ed alle infrastrutture per ogni attrazione secondo il seguente prospetto :
 - Euro 400,00 per le attrazioni definite GRANDI secondo l'elenco delle attività spettacolari di cui all'articolo 4 della Legge 337/1968;
 - Euro 250,00 per le attrazioni definite MEDIE secondo l'elenco delle attività spettacolari di cui all'articolo 4 della Legge 337/1968, per i BANCHI GASTRONOMICI e per i PADIGLIONI DOLCIARI;
 - Euro 100,00 per le attrazioni definite PICCOLE secondo l'elenco delle attività spettacolari di cui all'articolo 4 della Legge 337/1968, per le POSTAZIONI DI VENDITA DI GIOCATTOLI E ARTICOLI CARNEVALESCHI e per le PICCOLE POSTAZIONI DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI UN SOLO ALIMENTO con ingombro massimo di mq. 1,5;Il versamento della cauzione verrà effettuato mediante assegno circolare.
 - 2) versamento del canone per l'occupazione temporanea di suolo pubblico (TOSAP) e di quello per la raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARSU). Tale versamento dovrà essere effettuato 30 giorni prima della data di apertura dei parchi di categoria C, D E e 10 giorni prima per i parchi di categoria A e B e per gli insediamenti di singole attrazioni;
 - 3) presentazione di copia autenticata della licenza d'esercizio o dell'autorizzazione commerciale.
 - 4) presentazione del certificato di corretto montaggio redatto da un tecnico abilitato, in corso di validità per tutta la durata della manifestazione.
 - 5) consegna di fotocopia autenticata del certificato annuale di idoneità della struttura e dell'impiantistica.
 - 6) consegna di fotocopia di polizza assicurativa di R.C. verso terzi.
2. La documentazione di cui ai precedenti punti 5 e 6 può essere consegnata al momento della prima partecipazione dei parchi cittadini di ogni anno, mentre la restante viene richiesta ad ogni apertura di parco.
3. All'autenticazione delle fotocopie potrà provvedere l'Ufficio competente a ricevere la documentazione, previa esibizione degli originali.
4. La mancata consegna o presentazione della documentazione di cui ai punti 4 e 5 sopra comporta l'esclusione dalla frequenza del parco.
5. Entro la settimana successiva alla chiusura del parco deve essere effettuato apposito sopralluogo onde verificare lo stato di idoneità e pulizia dell'area. A tale sopralluogo, al



termine del quale viene stilato regolare verbale, deve partecipare quantomeno un rappresentante della Categoria ed uno della Civica Amministrazione. In caso di constatazione di danni di qualsivoglia natura, in attesa dell'identificazione del responsabile e/o di verifiche tecniche, vengono sospesi i rimborsi delle cauzioni di cui al punto 1 del presente articolo a tutti i partecipanti al parco.

Articolo 21

Prescrizioni per l'esercizio

1. Ciascun titolare di attrazione é tenuto ad operare direttamente o tramite un addetto o un rappresentante, come previsto all'articolo 28 del presente regolamento, oppure, in caso di breve assenza temporanea ed imprevista e ferme restando le sue responsabilità civili, penali e amministrative, per mezzo delle seguenti categorie di collaboratori, a condizione che almeno uno dei presenti nell'attrazione sia maggiorenne:
 - parenti o affini fino al terzo grado o convivente more uxorio;
 - terze persone purché conviventi con il titolare dell'attrazione e inserite nello stesso foglio di famiglia;
 - dipendenti.
2. I nominativi di tali collaboratori devono essere segnalati preventivamente all'Amministrazione all'atto della domanda di partecipazione.
3. I concessionari devono provvedere, durante tutto il periodo di attività alla pulizia della zona perimetrale all'area occupata per almeno 5 metri, rimuovendo i rifiuti e collocandoli negli appositi contenitori.
4. A fine occupazione le Ditte concessionarie devono provvedere alla pulizia finale dell'area occupata, comprese le zone in comune ed i passaggi interni., pena la perdita della cauzione.
5. L'uso di apparecchiature foniche e da imbonimento (salvo i casi di assoluto divieto ad esclusivo giudizio dell'Amministrazione Comunale) è autorizzato secondo i limiti imposti dalla Legge, dal Regolamento di Polizia Urbana e da ordinanze successive. Vengono in ogni modo sempre autorizzati gli annunci microfonicici di servizio, moderatamente amplificati, tesi a garantire l'incolumità del pubblico.

Articolo 22

Obblighi dell'esercente durante l'apertura

1. Durante l'orario di apertura dell'attrazione al pubblico é fatto obbligo ad ogni titolare di tenere a disposizione, all'interno dell'attrazione, per i controlli degli Organi competenti e dell'Ufficio incaricato al rilascio delle concessioni di occupazione suolo pubblico e licenze d'esercizio, la seguente documentazione:
 - permesso di occupazione di suolo pubblico
 - licenza d'esercizio o licenza commerciale e, se del caso, autorizzazione sanitaria
 - documento di riconoscimento dell'Esercente o del suo sostituto presente nell'esercizio
 - fotografia vidimata dal competente Ufficio.

Articolo 23

Assegnazione dei posteggi



1. L'Amministrazione comunale, prima dell'apertura dei parchi, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali di Categoria, provvede a redigere, in base agli organici, apposita pianta dell'area con determinazione del posizionamento delle varie attrazioni e dei passaggi centrali comuni, tenendo conto del seguente ordine:
 - attrazioni con dimensioni eccezionalmente grandi;
 - attrazioni con particolari dimensioni di ingombro;
 - attrazioni grandi e medie (a parità di ingombro in ordine di punteggio);
 - piccole attrazioni - tiri - (in ordine di punteggio);
 - piccole attrazioni - rotonde - (in ordine di punteggio);
 - banchi gastronomici (in ordine di punteggio);
 - padiglioni dolciari (in ordine di punteggio) ;
 - piccole postazioni per la somministrazione di un solo alimento e con ingombro massimo di mq. 1,50;
 - piccoli padiglioni e postazioni commerciali per la vendita di giocattoli e articoli carnevaleschi.
2. La scelta del posto in cui collocare la propria attrazione potrà avvenire, in ordine di punteggio, esclusivamente in caso di parità di ingombro e di caratteristiche delle attrazioni, all'interno della suddivisione preventivamente predisposta in pianta (es. fila dei tiri, delle rotonde, giostre chiuse o aperte ecc.). Contestualmente alla predisposizione della pianta dell'area sono assegnati d'ufficio i posti delle attrazioni con dimensioni eccezionalmente grandi e quelle con particolari dimensioni di ingombro, che non potranno in alcun caso essere soggette a scelta da parte degli interessati.
3. La convocazione degli Esercenti per la scelta del posto é effettuata dall'Ufficio comunale competente, con preavviso di almeno cinque giorni, alle Organizzazioni Sindacali di Categoria e affissione dell'avviso nella bacheca dello stesso, almeno 20 giorni prima della data di apertura del parco.
4. L'Esercente impossibilitato ad essere presente al momento dell'assegnazione, può incaricare un suo sostituto, con delega scritta redatta in carta semplice.
5. In caso di assenza del titolare o del delegato, la scelta può essere effettuata, con assunzione di piena responsabilità, dal Rappresentante Sindacale dell'eventuale Associazione di Categoria di appartenenza. In caso negativo, l'assegnazione procederà secondo l'ordine stabilito. Ultimata l'assegnazione a tutti i presenti, si riprenderà l'assegnazione come sopra previsto per i ritardatari e, se ancora assenti, si procederà all'assegnazione d'ufficio dei posti rimasti vacanti.

Articolo 24

Banchi commerciali

1. Di norma, l'organico dei parchi di cui all'articolo 4 del presente regolamento prevede anche la presenza di padiglioni per la somministrazione di alimenti e bevande e banchi commerciali, che sono classificati secondo le seguenti tipologie:
 - banchi gastronomici per vendita e somministrazione di alimenti e bevande, ivi comprese le crêpes, con esclusione degli altri prodotti dolciari;
 - banchi dolciari per la vendita di prodotti dolciari (compreso zucchero filato, popcorn, crêpes) e bevande da asporto, con esclusione dell'attività di "bar";



- piccole postazioni con ingombro massimo di mq. 1,5, per somministrazione di non più di uno specifico alimento (es: caldarroste);
 - piccoli padiglioni e postazioni commerciali per la vendita di giocattoli e articoli carnevaleschi (palloncini, maschere, coriandoli, ecc.).
2. Alle suddette attività commerciali si applicano, per quanto compatibili, tutte le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 25

Carovane e carriaggi

1. La sosta delle carovane e dei carriaggi viene autorizzata esclusivamente nei luoghi indicati dall' Amministrazione comunale.
2. La richiesta di autorizzazione deve contenere chiaramente l'indicazione del tipo di mezzo, della targa e delle relative misure.
3. Ogni Esercente, durante lo svolgimento della propria attività sul territorio comunale, potrà sostare con un massimo di due mezzi abitativi, che dovranno essere collocati nei luoghi e nella posizione indicata dall' Amministrazione comunale.
4. Non saranno concesse autorizzazioni alla sosta ad Esercenti non in regola con la licenza di esercizio.
5. Agli Esercenti residenti in Cigliano non saranno rilasciate autorizzazioni alla sosta.
6. Ogni Esercente deve garantire la massima pulizia e decoro nella zona adibita a sosta e porre in essere tutte le misure necessarie per salvaguardare la propria ed altrui sicurezza, incolumità ed igiene.
Sarà revocata l'autorizzazione in caso d'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento e nelle norme comportamentali che saranno determinate con atto del responsabile del Servizio entro 30 giorni dall'approvazione del regolamento.
7. Saranno immediatamente allontanati, tramite sgombero coatto, tutti i mezzi in sosta sul territorio cittadino sprovvisti d'autorizzazione alla sosta o scaduta da più di 15 giorni e, se recidivi, verrà preclusa, oltre che la sosta sul territorio cittadino, anche l'eventuale partecipazione ai parchi cittadini per un periodo variabile da uno e tre anni, ad esclusivo giudizio dell'Amministrazione.
8. Richieste particolari verranno di volta in volta esaminate a giudizio esclusivo dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 26

Sanzioni

1. Premesso che in caso di violazioni al presente Regolamento, nonché a quello di Polizia Municipale e alle disposizioni di legge saranno applicate le sanzioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, oltre alle eventuali denunce all'Autorità Giudiziaria, e che, fatta salva l'applicazione di speciali disposizioni di leggi e regolamenti, le violazioni al presente Regolamento comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di Euro 80,00 ad un massimo di Euro 500,00.
2. A fronte di particolari violazioni saranno applicate le sotto elencate sanzioni disciplinari:
 - 1) costituisce motivo di perdita della priorità di frequenza al luna park con conseguente



perdita totale del punteggio maturato in quel parco il verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- l'installazione e l'esercizio di un'attrazione in assenza di autorizzazione;
 - l'assenza consecutiva dal luna park per tre edizioni, determinata da qualsivoglia motivo (penalizzazioni, sospensive ecc.);
 - la mancata presentazione della domanda di partecipazione entro la data di apertura del parco (ad esclusione dei Titolari penalizzati che sono esentati dall'obbligo di presentazione della domanda);
 - la mancata presentazione della documentazione a corredo di una richiesta di sospensiva;
- 2) costituiscono motivo di esclusione dal parco e comportano l'immediata chiusura dell'attrazione seguita, se del caso, dallo sgombero coatto entro le 24 ore successive alla contestazione, nonché l'esclusione per un anno dalla partecipazione a tutti i parchi cittadini, compreso quello analogo dell'anno successivo:
- l'installazione e l'esercizio di un'attrazione in luogo o in posizione diversa da quella assegnata;
 - l'installazione e l'esercizio di un'attrazione in assenza di autorizzazione
 - l'installazione e l'esercizio di un'attrazione diversa da quella autorizzata e non corrispondente alla fotografia depositata presso il competente ufficio;
 - la cessata attività e/o lo smontaggio anticipato dell'attrazione senza autorizzazione;
- 3) costituisce motivo di esclusione dal medesimo parco dell'anno successivo, il verificarsi di una delle seguenti condizioni:
- il ritardato inizio di attività o il suo protrarsi oltre il periodo consentito;
 - la presentazione della domanda di partecipazione oltre il periodo stabilito (e comunque entro la data di apertura del parco);
 - l'installazione e l'esercizio di un'attrazione con metratura diversa da quella autorizzata;
- 4) costituisce motivo di esclusione dal medesimo parco dell'anno successivo, il verificarsi, nonostante una prima contestazione all'interessato, di una delle seguenti condizioni:
- l'inosservanza dell'orario d'esercizio e dei limiti di emissioni sonore;
 - la mancanza di ordine e decoro dell'attrazione e del suolo circostante,
- 5) comporterà l'esclusione dalla frequenza dei parchi cittadini da uno a tre anni, ad esclusivo giudizio dell'Amministrazione comunale, il verificarsi di una delle seguenti condizioni:
- la sosta di mezzi abitativi e/o di carriaggi in assenza di permessi o con permessi scaduti da oltre 15 giorni (per lo stesso periodo di tempo verrà preclusa anche la sosta dei mezzi);
 - la mancata occupazione del posto assegnato;
 - la mancata presentazione della richiesta di sospensiva nei modi e tempi stabiliti dall'articolo 19 del presente regolamento;
 - la presentazione di incompleta documentazione a corredo di una richiesta di sospensiva;
 - la mancata stipula del contratto di fornitura di energia elettrica a seguito dell'assegnazione di un posteggio per la carovana o dell'installazione di un'attrazione;
 - la fornitura di energia elettrica a terzi;



- 6) non sarà ammesso alla frequenza del luna park in allestimento il concessionario che si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - presentazione della domanda di partecipazione oltre il periodo stabilito;
 - mancato pagamento nei modi e tempi stabiliti dei canoni (o delle quote di canone) dovuti a qualsiasi titolo all'Amministrazione comunale, anche se non riferiti al luna park in allestimento;
 - mancata presentazione della documentazione di cui all'articolo 11 del presente regolamento;
 - 7) costituisce motivo di esclusione da tutti i luna park cittadini per un anno (e fintanto che perduri la situazione) oltre alla perdita totale dei punteggi maturati nel luna park in questione, l'aver gestito con un'attrazione non di proprietà, ovvero l'aver posto in atto forme di qualsivoglia natura, tese ad eludere tale requisito richiamato espressamente dall'articolo 9 del presente Regolamento;
 - 8) costituisce motivo di diniego al rilascio del permesso di occupazione di suolo pubblico e di licenza temporanea d'esercizio sul territorio cittadino da uno a tre anni a insindacabile giudizio dell'Amministrazione l'installazione e l'esercizio di un'attrazione in assenza di autorizzazione.
3. Le sanzioni di cui sopra e quelle previste nei vari articoli del presente Regolamento saranno adottate, previa comunicazione agli interessati, a seguito di contestazioni effettuate dalle Forze di Pubblica Sicurezza, dal Corpo di Polizia Municipale e dal personale dell'Ufficio preposto al rilascio del permesso di occupazione suolo pubblico e della licenza di esercizio.
 4. In presenza di violazioni o abusi diversi da quelli suesposti, l'Amministrazione comunale ha facoltà di applicare eventuali sanzioni.
 - la residenza o sede legale, il numero di codice fiscale o partita IVA del titolare della licenza;
 - le dimensioni del tendone, degli ingressi coperti, della biglietteria, delle gabbie, delle scuderie e di ogni altro ingombro;
 - il numero e le dimensioni delle carovane abitazione e dei carriaggi per i quali si richiede l'autorizzazione alla sosta;
 - il periodo richiesto per lo svolgimento dell'attività nell'ambito di quelli di cui al precedente articolo 25.1, con la precisazione della data di inizio e fine rappresentazioni.
 5. Alla domanda dovrà essere sempre allegata:
 - fotocopia autenticata della licenza d'esercizio;
 - fotocopia autenticata dell'idoneità alla detenzione degli animali ed elenco degli animali autorizzati, integrato da autodichiarazione, in caso di variazioni rispetto all'autorizzazione;
 - fotografia a colori dello chapiteux che si intende installare;
 - autodichiarazione attestante il diametro dello chapiteux, il numero dei posti a sedere ed il numero del personale impiegato nell'anno precedente e per il quale sono stati versati i relativi contributi. Tale autodichiarazione è indispensabile al fine di determinare la categoria del complesso circense.
 6. All'autenticazione dei documenti potrà provvedere, previa presentazione degli originali, direttamente il personale dell'ufficio competente a ricevere la documentazione.
 7. Qualora l'istanza non venga presentata personalmente dal titolare della licenza, alla stessa dovrà essere allegata anche fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario.
 8. Le domande prive della suesposta documentazione, incomplete dei dati richiesti, inviate e/o



integrate oltre i termini fissati, non saranno ritenute valide e verranno respinte.

Articolo 27

Rilascio della licenza d'esercizio

1. L'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante è subordinato alla preventiva autorizzazione comunale, ai sensi dell'articolo 69 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza e solo per le attrazioni comprese nell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'articolo 4 della Legge 337/1968.
2. Detta autorizzazione può essere rilasciata a soggetti di età non inferiore ad anni diciotto, in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza e compresi nelle seguenti categorie:
 - a) componenti il nucleo familiare di titolari di attrazioni già in possesso di autorizzazione da almeno cinque anni e che abbiano prestato la propria opera nell'impresa gestita dalla famiglia di provenienza per un periodo non inferiore a tre anni. In caso di decesso del titolare, la licenza può essere concessa al coniuge superstite (o convivente more uxorio) o ai figli che abbiano prestato la propria attività nell'impresa di famiglia per almeno tre anni, a prescindere dal numero di anni di attività del titolare della licenza. Si prescinde parimenti da tale requisito nel caso in cui il richiedente costituisca nucleo familiare a se stante, ferma restando la condizione di aver lavorato negli ultimi tre anni nell'impresa di famiglia;
 - b) lavoratori che nel corso degli ultimi cinque anni abbiano collaborato in modo non occasionale e con prestazioni d'opera qualificata con titolari di attività autorizzate;
 - c) società legalmente costituite, alle quali va riferita la disponibilità degli impianti, purché il legale rappresentante sia in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti a) e b);
 - d) artisti di strada che svolgano l'attività, singolarmente o in gruppi di numero inferiore ad otto, senza l'impiego di palcoscenico, platea e apprezzabili attrezzature.
3. Fanno eccezione le Associazioni senza fini di lucro che potranno ottenere l'autorizzazione a gestire i "Balli a palchetto" di cui alla sezione II dell'elenco delle attività spettacolari, in considerazione del valore sociale e aggregativo delle manifestazioni dalle stesse organizzate, fermo restando il rispetto delle norme in materia di sicurezza e quelle contenute nel presente regolamento.
4. Ai fini del rilascio della prima autorizzazione, gli interessati devono presentare regolare richiesta in carta legale corredata da attestazioni e/o documentazione comprovante i requisiti suesposti e, se trattasi di Società, anche copia dell'atto costitutivo della stessa. Dovrà inoltre essere allegata, sia alla prima istanza, sia alle eventuali successive richieste di integrazione e/o modificazione, adeguata documentazione al fine di dimostrare la proprietà e/o disponibilità legale della/e attrazioni da inserire in licenza, nonché fotografia e collaudo della/e stesse.
5. L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 69 del Testo Unico è da ritenersi valida, ai sensi del D.P.R. n. 311 del 28 maggio 2001, fino a che non intervengano modificazioni di qualsivoglia natura e/o trasferimenti di attività, anche parziali. All'autorizzazione dovrà in ogni modo essere sempre allegato, per ogni attrazione, il collaudo annuale rilasciato da un tecnico abilitato, pena la nullità della stessa.
6. L'autorizzazione non può essere concessa allo stesso richiedente per più di un'attrazione di grandi dimensioni, ovvero due attrazioni di medie dimensioni (oppure una media e due



piccole), ovvero tre attrazioni di piccole dimensioni. Eventuali autorizzazioni difformi da quanto precedentemente disposto, saranno ritenute valide fintanto che non interverranno modificazioni nella proprietà delle stesse.

7. Nel caso di richieste di inserimento in licenza di un numero maggiore di attrazioni, è indispensabile che alle attrazioni in eccesso sia adibito in modo permanente ed esclusivo un addetto (dipendente o familiare convivente con il titolare) oppure un rappresentante, ai sensi del D.P.R. n. 311 del 28 maggio 2001. I predetti soggetti devono essere in possesso dei suesposti requisiti richiesti al titolare della licenza, non devono essere titolari di autorizzazione propria né svolgere professionalmente altra attività, neppure simile. I dati dei rappresentanti verranno annotati sulla licenza del titolare.

Articolo 28

Norme transitorie

1. Entro tre mesi dall'approvazione del presente regolamento, si procederà alla riclassificazione delle attrazioni secondo quanto stabilito dall'articolo 8, alla revisione e conseguente aggiornamento degli organici di parco, nonché alla ridefinizione del punteggio assegnato ai cambi di mestiere effettuati dall'anno 2011, data di entrata in vigore del precedente regolamento.

Articolo 29

Complessi circensi e simili

1. Per complessi circensi e simili, ai fini del presente regolamento, si intendono le attività spettacolari ed i trattenimenti compresi nelle Sezioni da II a V dell'elenco ministeriale di cui alla Legge 337/1968 approvato con D.M. del 23 aprile 1969 e successive integrazioni.
2. In particolare quelli compresi nella Sezione IV - Circhi Equestri e ginnastici - e nella Sezione V - Esibizioni moto-auto acrobatiche.

Articolo 29.1

Elenco aree e calendario annuale

1. L'esercizio dell'attività per spettacoli circensi e per esibizioni moto-auto acrobatiche di cui alla sezione IV e V dell'elenco delle attività spettacolari previsto dall'articolo 4 della Legge 337/1968, è consentito esclusivamente nei periodi e sulle aree pubbliche all'uopo destinate ed attrezzate ai sensi dell'articolo 9 della Legge 337/1968 e tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno con circolare del 19 luglio 1995 e successive integrazioni.
2. Al momento dell'approvazione del presente regolamento, tali aree sono indicate nell'allegato 1
3. Eventuali modificazioni alle aree ed ai periodi suesposti saranno approvate con determinazione, e non costituiranno variazioni al presente regolamento.
4. L'esercizio delle attrazioni di cui alle Sezioni II e III (Teatri Viaggianti e Teatrini di burattini) potrà essere consentito anche in deroga alla suddetta calendarizzazione e l'attività verrà autorizzata, di volta in volta, ad esclusivo giudizio dell'Amministrazione comunale.



Articolo 29.2 - Classificazione complessi circensi

1. I complessi Circensi si intendono classificati analogamente alla suddivisione adottata dall'ex Ministero del Turismo e dello Spettacolo, di cui alla Circolare del Ministero del Turismo e dello Spettacolo n. 4804 del 27 settembre 1989 e suddivisi nelle seguenti categorie:
 - 1a categoria: tendone con asse maggiore superiore a 44 metri;
n. posti a sedere superiore a 2000;
n. addetti non inferiore a 80;
 - 2a categoria: tendone con asse maggiore compreso tra 40 e 44 metri;
n. posti a sedere compreso tra 1.000 e 2000;
n. addetti compreso tra 30 e 60;
 - 3a categoria: tendone con asse maggiore compreso tra 35 e 38 metri;
n. posti a sedere compreso tra 600 e 900;
n. addetti compreso tra 15 e 24;
 - 4a categoria: tendone con asse maggiore compreso tra 31 e 34 metri;
n. posti a sedere compreso tra 350 e 500;
n. addetti compreso tra 7 e 12;
 - 5a categoria: tendone con asse maggiore compreso tra 20 e 28 metri;
n. posti a sedere compreso tra 100 e 300;
n. addetti compreso tra 5 e 6 (se presenti animali non domestici almeno 8).
2. Per il riconoscimento dell'appartenenza alle categorie di cui sopra, i complessi circensi dovranno soddisfare a tutti e tre i requisiti previsti da ciascuna.

Articolo 29.3 - Presentazione delle domande

1. Le domande, redatte su carta legale, devono essere presentate entro il 30 novembre di ogni anno per l'attività da svolgere nel periodo primaverile dell'anno successivo ed entro il 30 aprile di ogni anno per l'attività da svolgersi nel periodo autunno/inverno dello stesso anno.
2. Nelle domande dovranno essere specificati:
 - il cognome e nome del richiedente, titolare della licenza d'esercizio;
 - la precisa denominazione del complesso che si intende impiantare;
 - la residenza o sede legale, il numero di codice fiscale o partita IVA del titolare della licenza;
 - le dimensioni del tendone, degli ingressi coperti, della biglietteria, delle gabbie, delle scuderie e di ogni altro ingombro;
 - il numero e le dimensioni delle carovane abitazione e dei carriaggi per i quali si richiede l'autorizzazione alla sosta;
 - il periodo richiesto per lo svolgimento dell'attività con la precisazione della data di inizio e fine rappresentazioni.
3. Alla domanda dovrà essere sempre allegata:
 - fotocopia autenticata della licenza d'esercizio;
 - fotocopia autenticata dell'idoneità alla detenzione degli animali ed elenco degli animali autorizzati, integrato da autodichiarazione, in caso di variazioni rispetto all'autorizzazione;
 - fotografia a colori dello chapiteux che si intende installare;



- autodichiarazione attestante il diametro dello chapiteux, il numero dei posti a sedere ed il numero del personale impiegato nell'anno precedente e per il quale sono stati versati i relativi contributi. Tale autodichiarazione è indispensabile al fine di determinare la categoria del complesso circense.
- 4. All'autenticazione dei documenti potrà provvedere, previa presentazione degli originali, direttamente il personale dell'ufficio competente a ricevere la documentazione.
- 5. Qualora l'istanza non venga presentata personalmente dal titolare della licenza, alla stessa dovrà essere allegata anche fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario.
- 6. Le domande prive della suesposta documentazione, incomplete dei dati richiesti, inviate e/o integrate oltre i termini fissati, non saranno ritenute valide e verranno respinte.

Articolo 29.4 - Assegnazione delle aree

1. Nelle aree e nei periodi di cui all'articolo 29.1 saranno autorizzati a svolgere la loro attività, i Circhi di prima o seconda categoria che ne facciano regolare richiesta. A parità di categoria di appartenenza, avrà precedenza il complesso che non si è mai esibito in Cigliano e, in subordine, quello che non si è esibito da un maggior numero di anni. In ambedue i casi, condizione indispensabile per il riconoscimento della precedenza è di aver effettuato gli spettacoli con la stessa denominazione (insegna, pubblicità ecc.) negli ultimi tre anni, sia in Italia sia all'estero.
2. Sulle aree e/o nei periodi non assegnati a Circhi di prima e seconda categoria, potranno essere autorizzati complessi di categoria inferiore, con gli stessi criteri di preferenza suesposti.

Articolo 29.5 - Prescrizioni cui è subordinata la concessione

1. L'autorizzazione all'installazione del complesso circense è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni, che dovranno essere soddisfatte almeno 20 giorni prima dell'effettiva occupazione:
 - a) aver versato la cauzione o stipulato fideiussione bancaria o assicurativa di Euro 6.000,00 per i Circhi di prima e seconda categoria e per le esibizioni auto moto acrobatiche, di Euro 3.000,00 per i Circhi di terza e quarta categoria e di Euro 1.500,00 per i Circhi di categoria inferiore;
 - b) aver effettuato il pagamento del canone di occupazione suolo pubblico e quello relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 - c) aver versato il deposito cauzionale;
 - d) aver presentato istanza di visita tecnica della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli o Commissione Comunale per il relativo sopralluogo ed il conseguente rilascio di nulla osta di agibilità;
 - e) aver presentato, per l'inoltro al competente Ufficio Veterinario dell'ASL, il piano di emergenza in caso di fuga degli animali pericolosi, l'elenco degli animali presenti, indicandone la specie e il numero di esemplari, il nominativo del medico veterinario che ne assicura l'assistenza e quello del responsabile della custodia, dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura e che vengono rispettati i criteri emanati dalla



Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente, oltreché ogni altra dichiarazione o documentazione integrativa richiesta al momento dell'assegnazione relativamente alla salute ed al benessere degli animali stessi;

f) aver accettato le disposizioni impartite dal competente Ufficio Comunale in merito alla collocazione degli impianti, delle strutture e dei mezzi abitativi sull'area in concessione.

Articolo 29.6 – Sanzioni

1. Il complesso di prima e seconda categoria che non occuperà l'area concessa nel periodo assegnato non potrà ottenere altre concessioni né licenze d'esercizio sul territorio cittadino per i successivi cinque anni, fatti salvi imprevisti e gravi motivi non imputabili alla volontà del richiedente, che dovranno essere debitamente e tempestivamente documentati.
2. In caso di danni provocati all'area o altri beni comunali o di abusi ovvero di situazioni di morosità, verrà incamerata la cauzione versata o la fideiussione, fino al raggiungimento della somma dovuta. Sarà invece totalmente incamerata qualora il complesso non occupi l'area assegnata e non presenti adeguata documentazione a giustificazione di un grave impedimento dovuto a cause di forza maggiore.

Articolo 30 - Norme finali

1. Per quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento, si farà riferimento al Regolamento di Polizia Urbana, al Regolamento di Igiene Urbana e ad ogni altra norma e disposizione tendente a tutelare la salvaguardia e il benessere degli animali eventualmente utilizzati durante lo svolgimento di attività di spettacolo viaggiante.
2. Eventuali casi e situazioni particolari saranno esaminati di volta in volta da parte dell'Amministrazione comunale.



ALLEGATO 1

ELENCO AREE PER CONCESSIONI TEMPORANEE PER LUNA PARK

SITO		PERIODO DI POSSIBILE UTILIZZAZIONE	NOTE
1		SETTEMBRE	S.EMILIANO
	PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'		
2		SETTEMBRE	S.EMILIANO
	PIAZZA ALLEATI		
3		SETTEMBRE	S.EMILIANO
	PIAZZA DON E.FERRARIS		
4			
	PIAZZA CAVOUR	Per singole attrazioni	
5		SETTEMBRE	S.EMILIANO
	PIAZZA VARESE	OTTOBRE	CASTAGNATA
6			
	PIAZZA DEL VALENTINO	Per singole attrazioni	
7			
	LARGO FULVIO PAGLIARO	Per singole attrazioni	
8			
	AREA EX TELECOM	Per singole attrazioni	
10			
	PIAZZA ALPINI	Per singole attrazioni	
11			
	PIAZZA PARTIGIANI	Per singole attrazioni	
12			
	PIAZZA MATTEOTTI	SETTEMBRE	S.EMILIANO
		Per singole attrazioni	

**LUNA PARK AD ORGANIZZAZIONE PRIVATA**

MANIFESTAZIONE	PERIODO

AREE PER ATTIVITA' CIRCENSE

SITO	PERIODO DI POSSIBILE UTILIZZO
PIAZZA ALLEATI	
PIAZZA DON E.FERRARIS	
CAMPO DI CALCIO LIBERO	

AREE PER AUTOMOTOACROBATICHE

SITO	ANNOTAZIONI	PERIODO DI POSSIBILE UTILIZZO